

ANCHE I REATI FISCALI NELL'ANTIRICICLAGGIO

La nuova direttiva 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio inserisce i reati fiscali nella gamma di reati che qualificano un'attività criminosa, tale da costituire il presupposto del riciclaggio. Dal 26 giugno di quest'anno ed entro un biennio, gli Stati dell'Unione sono obbligati ad emanare disposizioni volte a conformarsi alla predetta direttiva. In particolare, i Paesi dovranno inserire nella propria legislazione la definizione di <attività criminosa>, ampliando la gamma dei reati a quelli di natura fiscale, relativi ad imposte dirette ed indirette, punibili con una pena detentiva o con altra misura equipollente di durata massima superiore a un anno o, nel caso di ordinamento giuridico che prevede una soglia minima per i reati, tutti quelli punibili, sempre a titolo di detenzione o misura equipollente, di durata minima di sei mesi. Dall'entrata in vigore della direttiva, anche il solo sospetto che l'origine dei fondi possa derivare da illeciti fiscali, farà scattare l'obbligo per l'intermediario di <segnalazione di attività sospetta>.

DELIBERE ASSEMBLEARI: IMPUGNAZIONE AGLI ARBITRI

La Cassazione (sentenza n. 17283 del 28.8.2015) ha stabilito che, in caso di impugnazione di una delibera dell'assemblea dei soci, la controversia è affidata agli <arbitratori> (più comunemente detti <arbitri>). Ciò, anche se la clausola dello statuto sociale preveda solo genericamente la devoluzione a tali soggetti delle <... controversie che possono sorgere tra la società ed i soci e tra i soci stessi>.

IVA: TRASFERIMENTI INTRACOMUNITARI A SCOPO LAVORAZIONE

L'art. 13 della Legge n. 115/2015, in vigore dallo scorso 18 agosto, modifica gli articoli 38 e 41 del D.L. n. 331/1993, riguardando al regime sospensivo, previsto per i trasferimenti intracomunitari di beni a scopo di lavorazione o di perizia. In pratica, recependo la normativa comunitaria, la nostra legge ora prevede il non assoggettamento ad IVA, ma solo nel caso in cui i beni (dopo la lavorazione o la pe-

rizia) siano trasferiti nel paese del committente. Qualora, invece, quest'ultimo, abbia intenzione di trasferire, dopo tali operazioni, i beni ad altro paese (comunitario od extra), dovrà, fin dal momento del trasferimento dei beni, identificarsi nel paese comunitario del <terzista> (paese in cui avviene la lavorazione), rilevando un <trasferimento a se stessi>.

AUTOCARRI E <FALSI> AUTOCARRI
Come noto, ai fini della deducibilità fiscale integrale dei costi (imposte dirette), da parte di imprese e professionisti, per l'acquisto e la gestione di <autocarri>, è necessario che sia mancante almeno una delle seguenti caratteristiche: - immatricolazione del veicolo come <N1>; - codice carrozzeria <F0> (effe zero); - quattro o più posti disponibili. Qualora il veicolo presenti le suddette caratteristiche, si esamina un ulteriore elemento: se il rapporto potenza/portata è uguale o supera il coefficiente 180, siamo in presenza di un <autovettura>, in caso contrario di un <autocarro>. Ultimamente l'attenzione del fisco si è spinta oltre ai controlli di cui sopra, verificando, a carico di professionisti, il requisito dell'<inerenza>, anche a soggetti <congrui e coerenti> agli <studi di settore>. In particolare, ai professionisti che fanno uso di <autocarri>, per il trasporto di attrezzature ingombranti (specie ingegneri, architetti e geometri), è richiesto il realizzo di un congruo volume d'affari e la presenza di collaboratori e/o dipendenti da trasportare. <Il Sole 24 Ore> consiglia, a chi dispone di un <autocarro>, di non dedurre (anche) i costi relativi ad altri mezzi di trasporto (autovetture).

FORNITORE: VINCOLO PER LA DICHIARAZIONE D'INTENTO

Contrariamente a quanto da alcuni ritenuto, il cedente/prestatore, una volta ricevuta la dichiarazione d'intento e verificata il contenuto e la comunicazione all'Agenzia da parte del cliente, non può arbitrariamente disapplicare il regime di non imponibilità, previsto dall'art. 8, lett. c-, del D.P.R. n. 633/1972.

DISAVANZO DI FUSIONE: CASO PARTICOLARE

Secondo la Cassazione (sentenza n. 16598 del 7.8.2015), il disavanzo di fusio-

ne da annullamento quote è deducibile fiscalmente, in capo all'incorporante, nei limiti in cui le partecipazioni eliminate a seguito dell'operazione straordinaria hanno già determinato precedentemente l'insorgenza di una plusvalenza tassabile in capo all'impresa residente che gliele ha cedute. Pur essendo il <caso> riferito verificatosi in vigenza del D. Lgs. n. 358/1997, il principio può, pur con qualche cautela, essere considerato tuttora valido, tenendo conto che non tutte le partecipazioni possono essere cedute col beneficio della <PEX> (art. 87 del TUIR).

CONTI D'IMPRESA: APPROVATO IL DECRETO

Lo scorso 6 agosto è stato approvato il D. Lgs. di recepimento della direttiva 2013/34, che introduce importanti modifiche su singole voci di bilancio (d'esercizio e consolidato) e specifiche disposizioni per talune tipologie di imprese. Tra le principali innovazioni, tutte con efficacia dall'1.1.2016, indichiamo le seguenti: - obbligo del rendiconto finanziario (ad esclusione delle imprese ammesse alla redazione del bilancio abbreviato). Da questo documento devono risultare, per l'esercizio a cui è riferito il bilancio e per quello precedente, l'ammontare e la composizione delle disponibilità liquide, all'inizio ed alla fine dell'esercizio, ed i flussi finanziari derivanti dall'attività operativa, di investimento, di finanziamento, ivi comprese le operazioni con i soci. Di fatto, per ottemperare alla nuova prescrizione si può fare riferimento all'attuale documento OIC 10; - la rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio deve avvenire tenendo conto della sostanza <economica> dell'operazione o del contratto (è eliminato l'attuale riferimento alla <funzione economica> delle voci dell'attivo e del passivo); - è introdotto il principio di <irrilevanza>, in base al quale non occorre rispettare gli obblighi di rilevazione, presentazione e informativa, quando la loro osservanza non abbia effetti rilevanti; - eliminazione dei <conti d'ordine>, sostituiti da specifiche informazioni in Nota integrativa per impegni, rischi e passività potenziali; - estensione del <fair value>, quale criterio di valutazione.

FORMALITA' PER LA DATA CERTA

Quando sottoponiamo un documento al timbro postale, al fine di attribuire allo stesso <data certa>, ricordiamo che, per produrre i suoi effetti, il documento deve recare: - nella prima pagina, l'indicazione, datata e sottoscritta, del numero delle pagine; - sempre nella prima pagina, devono figurare le diciture <documento unico> e <si richiede l'apposizione del timbro postale per la data certa>.

COMMENTO ALL'OIC 24

Il Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti ha pubblicato un documento che integra e commenta il nuovo principio contabile OIC 24 (immobilizzazioni immateriali). Le principali indicazioni fornite sono le seguenti. *Costi per cataloghi, espositori ed altri strumenti e materiali aventi finalità promozionali*: trattandosi di beni materiali, se sono esistenti alla chiusura dell'esercizio, dovranno essere iscritti tra le rimanenze, qualora esauriscano la loro utilità nell'esercizio a venire, o tra gli immobilizzi materiali (voce B.II.14), qualora siano di utilità pluriennale per l'impresa. *Acquisto di beni immateriali con corrispettivi aggiuntivi commisurati agli effettivi volumi della produzione o delle vendite*: la parte del corrispettivo pagato inizialmente *una tantum* è iscrivibile tra le immobilizzazioni immateriali, mentre gli oneri commisurati ai volumi della produzione o delle vendite degli esercizi successivi si imputano a conto economico nell'esercizio di competenza, in quanto direttamente correlati ai ricavi dei medesimi esercizi. Ai fini fiscali sarà valido il comportamento tenuto in bilancio, secondo la corretta applicazione dei principi contabili. *Concetto di avviamento*: la nuova definizione di avviamento non include più il concetto di <extra reddito>, bensì rappresenta il posizionamento dell'impresa sul mercato, il maggior reddito generato da prodotti innovativi o di ampia richiesta, la creazione di valore attraverso sinergie produttive e commerciali.

SOSPENSIONE DELLA**DICHIARAZIONE D'INTENTO**

Si verifica spesso nella pratica, che un operatore richieda al proprio fornitore di <sospendere> la dichiarazione d'intento

(che consente di acquistare senza addebito di IVA, ai sensi art. 8, lett. c-, del D.P.R. n. 633/1972), pur avendo ancora a disposizione del <plafond>, oppure comunicarsi di <revocarla>, per averlo esaurito. Ci si chiede se tale circostanza debba essere portata a conoscenza dell'Agenzia delle Entrate; la risposta è negativa, in quanto <revoca> o <sospensione> devono essere comunicate solo al fornitore (circolare dell'Agenzia n. 41/E del 26.9.2005).

<SOCIETA' DI COMODO> IN**LIQUIDAZIONE: 30.9**

Le società <non operative> in liquidazione, che abbiano assunto l'impegno di cancellarsi in UNICO 2014 (allo scopo di disapplicare la normativa penalizzante delle <società di comodo>), dovranno provvedere in tal senso entro il prossimo 30 settembre. In ipotesi dell'impegno assunto in sede di presentazione del Mod. UNICO 2014 (entro il 30.9.2014), relativo al 2013, la normativa risulterà disapplicata sia per il 2014 (periodo in corso alla data di assunzione dell'impegno), sia per il 2013 (periodo precedente), sia per il 2015 (periodo d'imposta successivo), sempre che, come detto, la società risulti cancellata entro il 30.9.2015; in caso contrario la società decadrebbe dal beneficio per tutti e tre gli esercizi citati. Come noto, il semplice stato di liquidazione volontaria non basta ad evitare le presunzioni di realizzo di un minimo volume d'affari, salvo accoglimento dell'interpello <disapplicativo>, come è avvenuto di recente ad una società che aveva contenziosi pendenti di natura tributaria (direzione regionale dell'Emilia Romagna, protocollo 909-193/215).

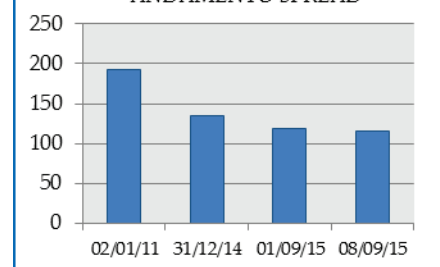
RETTIFICA CODICE ATTIVITA' NEL MODELLO UNICO

Entro il prossimo 30 settembre c'è la possibilità di sanare, senza sanzioni, l'omessa o l'errata comunicazione della variazione del <codice attività>, avvenuta nel corso del periodo d'imposta, indicando nel modello Unico il codice corretto (nei modelli degli <studi di settore> e nei quadri RF, RG ed RE), e comunicandolo entro lo stesso termine all'Agenzia delle Entrate. Il medesimo rimedio si può utilizzare qualora, in sede di compi-

lazione degli <studi di settore>, nel caso di esercizio di più attività, ci si renda conto che l'attività prevalente (quella per cui si è realizzato il maggior ammontare di ricavi o di compensi) è variata, rispetto a quella a suo tempo comunicata. L'eventuale regolarizzazione del codice relativo all'attività secondaria, può avvenire (senza sanzioni) con la sola presentazione all'Agenzia delle Entrate del modello di <variazione dati> (Mod. AA9/11 - AA7/10), entro il termine di invio del modello Unico.

MERCATO FINANZIARIO

EURIBOR	01/09/15	08/09/15
3 mesi	-0,033	-0,035
6 mesi	0,04	0,039
1 anno	0,163	0,16
CAMBI	01/09/15	08/09/15
Euro - USD	1,124	1,116
Euro - yen	134,87	133,82
SPREAD	01/09/15	08/09/15
(> Germania)	119	116

ANDAMENTO SPREAD**Alcuni nostri servizi:**

- RATING by Moody's
- LEGGE N. 231/2001
- CONSULENZA PATRIMONI FAMILIARI
- VALUTAZIONE "IMPAIRMENT TEST"
- VOLUNTARY DISCLOSURE
- NOMAD PER QUOTAZIONE A.I.M.
- ATTIVITA' FIDUCIARIA
- BILANCI CONSOLIDATI
- OBBLIGAZIONI PARTECIPATIVE E MINI BOND

Lingue estere:

- INGLESE
- FRANCESE
- ARABO
- SPAGNOLO